

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300E	Codice Settore	A0303C
Classificazione	03.12	Classificazione per materia	03.10.6/3/2021A

OGGETTO

Servizio di Vigilanza integrata per le sedi del Consiglio regionale del Piemonte – Proroga, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’affidamento all’Istituto di Vigilanza Metronotte d’Italia S.r.l. a socio unico, per il periodo gennaio/giugno 2025. Impegno complessivo presunto 147.191,54, IVA inclusa, a carico del cap. n. 13037/1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2025.

PREMESSA

Viste le determinazioni dirigenziali

- n. A0303B/311/2022 del 15/11/2022 di aggiudicazione all’Istituto di Vigilanza Metronotte d’Italia S.r.l. a socio unico – Viale Croce Rossa n. 40 – 90144 Palermo (PA) - P.I. 00535480826, il servizio annuale di vigilanza integrata delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte, per l’importo complessivo presunto di euro 225.015, 43 oltre IVA. (non comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 962,00 oltre IVA), con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023, per la durata di un anno;

- n. A0303C/247/2023 del 29/12/2023 per l’affidamento del rinnovo del servizio annuale di Vigilanza integrata per le sedi del Consiglio regionale del Piemonte per il periodo gennaio 2024/dicembre 2024 all’Istituto di Vigilanza Metronotte d’Italia S.r.l. a socio unico. Impegno complessivo presunto di euro 275.692,46 sul cap. n. 13037 art. 1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio finanziario 2024;

visto che l’art. 2, punto 4 del Capitolato tecnico dell’appalto “Opzioni e rinnovi” prevede che la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, e comunque per non più di sei mesi;

visto l’articolo 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 e s.m.i.;

visto l’articolo 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

considerato che il servizio di vigilanza armata è una categoria merceologica individuata dal DPCM 24 dicembre 2015, emanato in attuazione del D.L. 66/2014, per l’acquisizione del quale le stazioni appaltanti ricorrono ai Soggetti aggregatori, se il valore stimato dell’appalto è superiore alle soglie individuate nel medesimo DPCM;

atteso che anche nella “Tabella obblighi-facoltà per gli acquisti di beni e servizi”, elaborata da Consip insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui si esplica che per la categoria merceologica “Vigilanza armata”, per acquisti sopra soglia, permane l’obbligo di ricorso a convenzioni o ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l’elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori;

rilevato che non risultano Convenzioni attive su Consip S.p.A e S.C.R. S.p.A. (Società di Committenza Regionale) per i servizi in questione;

vista la determinazione n. A0303C/409/2024 del 17/12/2024 con cui è stato disposto l’espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza integrata per le sedi del Consiglio regionale del Piemonte” con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 108, comma 1 e comma 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023;

considerato il servizio vigilanza e sorveglianza delle sedi è cruciale per il funzionamento del Consiglio regionale, sia per la gestione operativa quotidiana (apertura e chiusura sedi; vigilanza e controllo accessi; primo intervento su allarme a sedi chiuse; vigilanza ispettiva delle sedi; controllo della posta in arrivo, etc.), sia per le attività connesse, in raccordo con le Forze dell’Ordine, in occasione di manifestazioni e presidi che si svolgono all’esterno delle sedi e per ogni altra occasione pertinente alla “security” consiliare;

vista la nota prot. n. 28650 del 09/12/2024 dell’Amministrazione di comunicazione di proroga ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto all’art. 2 del Capitolato tecnico del servizio - punto 2.5, a Metronotte d’Italia;

preso atto del riscontro prot. n. 28964/CR del 12/12/2024 dell’Istituto di Vigilanza, con la richiesta, contestuale, di un adeguamento tariffario dei servizi, in considerazione del rinnovo del CCNL del comparto dell’aprile 2024 e del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50/2024 che approva le relative tabelle del costo del lavoro;

preso atto, altresì, che l’importo a base di gara era stato calcolato sulla base delle ultime tabelle ministeriali del costo del lavoro relative alla Vigilanza e Servizi fiduciari disponibili, stabilite per l’ultimo anno disponibile - 2016, prima del recente rinnovo;

dato atto che la comparazione del costo orario del lavoro 2016/gennaio 2025 per le GPG attualmente in servizio, in aumento del 5 per cento, risulta assorbibile dall'Istituto di Vigilanza mentre il divario del costo orario dei servizi fiduciari, aumentato del 35 per cento, comporta un notevole squilibrio del contratto in essere e si ritiene opportuno prevedere un aumento per i servizi di vigilanza non armata pari al 25 per cento, ai sensi dell'art. 1664 c.c.;

atteso che il servizio di vigilanza armata, di cui al contratto in argomento, assolve all'importante funzione di garantire la sicurezza delle sedi consiliari e dei beni immobili e mobili in esse conservati, anche di alto valore artistico dal rischio di possibili furti o atti vandalici e soprattutto delle autorità e personalità che vi accedono, nell'ambito delle attività istituzionali, ed è pertanto fondamentale evitare qualsiasi interruzione o sospensione del contratto al fine di non creare gravi disservizi e rischi agli uffici e amministratori regionali;

considerato, inoltre, che sia la giurisprudenza in materia sia l'ANAC consentono di dare corso all'istituto della proroga tecnica del contratto finalizza e connessa all'indizione della gara e per un periodo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

atteso che la proroga tecnica esplica pertanto la finalità di assicurare, nelle more dello svolgimento della gara, che l'erogazione della prestazione non subisca soluzioni di continuità;

evidenziato che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario; pertanto la proroga non comporta un rinnovato esercizio in autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;

ravvisata, per quanto sopra espresso, l'opportunità e la necessità - al fine di garantire la continuità del servizio in argomento - di procedere alla proroga del servizio di vigilanza integrata delle sedi del Consiglio regionale per il periodo gennaio/giugno 2025 ai medesimi patti e condizioni del rinnovo contrattuale di cui alla determinazione A0303C/247/2023 del 29/12/2023;

atteso che occorre prevedere che il servizio abbia inizio il 1° gennaio 2025, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, al fine di garantirne la continuità;

dato atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica, come da schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

visto il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, agli atti dell'Amministrazione, relativo al contratto relativo al documento di stipula della Trattativa Diretta n. 3926163, prot. n. , prot. n. 7541 del 22/03/2024;

evidenziato che l'importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi, per il periodo gennaio/giugno 2025, ammonta a euro 120.648,81, oltre IVA;

dato atto, perciò, che l'Istituto di Vigilanza Metronotte d'Italia S.r.l. dovrà presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Francesco Leccese, Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio regionale del Piemonte;

preso atto, altresì, che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la sig.ra Laura Sarto, funzionaria del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio regionale del Piemonte;

dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del contratto in essere (avente già codice CIG n. A04501C4A1) come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42;

ritenuto, pertanto, considerate anche l'indifferibilità e urgenza per ottemperare agli obblighi contrattuali, che è necessario impegnare, a favore all'Istituto di Vigilanza Metronotte d'Italia S.r.l. a socio unico, la somma complessiva presunta di euro 147.191,54, IVA inclusa, a carico del cap. n. 13037/1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2024-2026, in base alla relativa esigibilità, sull'esercizio finanziario 2025;

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale del Piemonte 2023/2025 (PIAO), approvato con D.U.P. n. 23/2024, contenente la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

considerato che, con la stipulazione del contratto l'Istituto dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, di cui alla D.U.P. n. 253/2024 del 19/12/2024, e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto, pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"; considerato, infine, che l'Istituto con la stipulazione del contratto sarà vincolato al rispetto di quanto prescritto dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio regionale del Piemonte", approvato con D.U.P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Avvisi, Bandi ed Inviti" e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto;

richiamato, infine, l'osservanza all'obbligo di cui all'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la DCR 308 -27526 del 19.12.2023;
- i. Vista la D.C.R. 14-23589 del 15.10.2024;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 207 del 30.10.2024

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la proroga, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di vigilanza integrata per le sedi del Consiglio regionale del Piemonte, ai medesimi patti e condizioni della stipula prot. n. 7541 del 22/03/2024 per la durata di sei mesi, per il periodo gennaio/giugno 2025 con Metronotte d'Italia S.r.l. a socio unico – Viale Croce Rossa n. 40 – 90144 Palermo (PA) - P.I. 00535480826;
2. di dare atto che l'importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi, per il periodo 1° gennaio 2025 – 30 giugno 2025, ammonta a euro 120.648,81, oltre IVA;
3. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Francesco Iccese, dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza;
4. di ritenere sufficienti gli oneri sulla sicurezza da interferenza già calcolati nella stesura dei DUVRI relativi al precedente affidamento;
5. di stabilire che Metronotte d'Italia S.r.l. dovrà provvedere al rinnovo della cauzione definitiva, nonché alle coperture assicurative come da Capitolato d'appalto;
6. di dare atto che la proroga verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, come da schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
7. di autorizzare che il servizio abbia inizio il 1° gennaio 2025, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, al fine di garantirne la continuità;
8. ritenuto, pertanto, considerate l'indifferibilità e urgenza per ottemperare agli obblighi contrattuali, che è necessario impegnare, a favore all'Istituto di Vigilanza Metronotte d'Italia S.r.l. a socio unico, la somma complessiva presunta di euro 147.191,54, IVA inclusa, a carico del cap. n. 13037/1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2024-2026, in base alla relativa esigibilità, sull'esercizio finanziario 2025;
9. di nominare la sig.ra Laura Sarto, ai sensi del d.lgs n. 50/2016 "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.);
10. di confermare che l'Istituto è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
11. di dare atto che l'Istituto è tenuto, altresì, al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, di cui alla D.U.P. n. 253/2024 del 19/12/2024, e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto., pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";
12. di dare atto, infine, che l'Istituto con la stipulazione del contratto, si impegnerà a rispettare l'obbligo di cui all'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001.

